



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 410 del 23.12.2019

Oggetto:

COPIA

Affidamento gestione servizio inerente l'Ufficio di Accoglienza ed Informazioni Turistiche (IAT) e biglietteria siti minerari alla società in house Iglesias Servizi srl.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di dicembre, nella Casa Comunale di Iglesias, alle ore 12:05, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

USAI MAURO	SINDACO	P
SANNA CLAUDIA	VICE SINDACO	P
MELIS FRANCESCO	ASSESSORE	P
DIDACI VITO	ASSESSORE	P
CHERCHI GIORGIANA	ASSESSORE	A
SCANU UBALDO	ASSESSORE	A
LOREFICE ALESSANDRO	ASSESSORE	P
SCARPA ANGELA	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 6 Totale assenti n. 2

Assiste alla seduta il Segretario Generale TEGAS LUCIA

Assume la presidenza USAI MAURO in qualità di Sindaco

La Giunta comunale

premessi che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n° 362 del 28 dicembre 2016 sono state approvate linee di indirizzo affidamento in house alla Società Iglesias Servizi SRL dello Sportello IAT città di Iglesias e servizio di biglietteria per accesso ai siti minerari, per il periodo dal 01/01/2018 fino a tutto il 31/12/2019;
- che a decorrere dal 01.01.2020 si può considerare scaduto l'affidamento in house del servizio di informazione ed accoglienza turistica e di biglietteria dei siti minerari;

visto il testo unico delle società partecipate approvato con il Dlgs n. 175 del 2016, con cui vengono individuate le ipotesi per le quali gli Enti Pubblici possono affidare servizi pubblici attraverso lo svolgimento di attività strumentali in house, tra i quali servizi d'interesse generale, tra cui è ascrivibile quello di promozione turistica cittadina;

visto il nuovo codice degli appalti approvato con D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50 che all'art. 5 detta delle indicazioni sul controllo analogo e sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house;

richiamata la sentenza del Consiglio di Stato Sez V 18/07/2017 n.3554 che stabilisce che è venuto meno il principio della eccezionalità del modello in house per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ribadendo il principio di ordinarietà del ricorso *all'in house*;

verificato che può essere definita in house, la società in cui sono rispettati contemporaneamente presenza di 3 requisiti:

1. che il capitale sociale sia integralmente detenuto da uno o più Enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi e lo statuto vieti la cessione delle partecipazioni a privati;
2. che la società espliciti statutariamente la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti;
3. che la gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici.

verificato che il servizio di Sportello IAT città di Iglesias e di biglietteria per l'accesso ai siti minerari sono due servizi importanti per la promozione turistica della città e costituiscono il volano intorno ai quali orbitano le informazioni ai turisti e l'unicità della nostra proposta turistica;

atteso che l'interruzione di detti servizi avrebbe gravi ripercussioni sull'intera promozione turistica cittadina, anche in considerazione dell'importante compito svolto fino ad ora con grande precisione e professionalità di promozione e prenotazione delle visite ai nostri siti minerari di Porto Flavia, Grotta Santa Barbara e Galleria Villamarina;

rilevato che l'Ente ritiene che il servizio svolto dall'Ufficio turistico e dalla biglietteria dei siti minerari sia un servizio indispensabile per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ente in

considerazione della nuova vocazione turistica della città di Iglesias;

precisato che:

- con provvedimento unico n.21 del 7/03/2019 - Procedimento SUAPE SARDEGNA per "Intervento riutilizzo del sito di Porto Flavia per fini turistici", è stata data autorizzazione al Comune di Iglesias a realizzare detto intervento, a seguito di parere favorevole acquisito con conferenza di servizi;
- con provvedimento unico n.64 del 17/09/2019 - Procedimento SUAPE SARDEGNA per "Intervento riutilizzo della Grotta di Santa Barbara per fini turistici", è stata data autorizzazione al Comune di Iglesias a realizzare detto intervento, a seguito di parere favorevole acquisito con conferenza di servizi;

precisato che si stanno concludendo tutte le attività necessarie a garantire l'istituzione del Polo Museale cittadino e l'apertura delle varie sale espositive e museali della Città;

verificato che le incombenze dell'Ufficio turistico sono in aumento presso i siti minerari come è desumibile dal trend di afflusso in netta salita, data l'altissima affluenza dei visitatori, che suddiviso per anno 2016 - 2017 - 2018 -2019 ammonta a:

2016 (da marzo a dicembre)

- 4256 visitatori su Grotta di Santa Barbara;
- 24611 visitatori su Porto Flavia
- 180 visitatori presso la Galleria Villamarina

29047 Totale ingressi 2016

2017

- 5317 visitatori su Grotta di Santa Barbara;
- 30409 visitatori su Porto Flavia
- 459 visitatori Galleria Villamarina

36.185 Totale ingressi 2017

2018:

- 192 visitatori su Grotta di Santa Barbara – (E' stata chiusa al pubblico nel mese di aprile 2018, dati gli elevati costi di gestione);
- 31097 visitatori su Porto Flavia
- 468 visitatori Galleria Villamarina

2019:

sito Grotta Santa Barbara chiuso

39302 visitatori su Porto Flavia

atteso che l'interruzione del servizio di coordinamento dell'Ufficio turistico con gli addetti alla biglietteria e le guide turistiche dei siti minerari e museali, oltre che l'IGEA ed il polo museale cittadino, in corso di costituzione, avrebbe gravi ripercussioni sull'intera promozione turistica cittadina, anche in considerazione dell'importante compito svolto fino ad ora con grande precisione e professionalità dagli addetti del servizio;

considerato che detta interruzione avrebbe gravi conseguenze anche sull'indotto e su tutto il comparto commerciale e dell'accoglienza turistica, agevolato dalla creazione di un biglietto unico che invogli i turisti a visitare i siti storici e turistici della nostra cittadina, oltre che i siti minerari;

rilevato che la normativa vigente prevede che l'ente concessionario debba rendere pubbliche le motivazioni della propria scelta sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;

vista in merito la relazione prevista dall'art. 34, comma 20, del D.L. 18/10/2012 n. 179, che viene allegata alla presente deliberazione;

precisato che il Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Articoli 1 e 2, in vigore dal 31 ottobre 2018, nonché la circolare del ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 17 del 31 ottobre 2018, in materia di contratto di lavoro a tempo determinato e somministrazione di lavoro, prevede la possibilità di prorogare il rapporto di lavoro dei dipendenti a tempo determinato, purché sussistano le seguenti condizioni, fatto salvo lo svolgimento delle procedure selettive:

- è possibile prorogare liberamente un contratto a tempo determinato entro i 12 mesi, mentre per il rinnovo è sempre richiesta l'indicazione della causale. In proposito si ricorda che la proroga presuppone che restino invariate le ragioni che avevano giustificato inizialmente l'assunzione a termine, fatta eccezione per la necessità di prorogarne la durata entro il termine di scadenza. Pertanto, non è possibile prorogare un contratto a tempo determinato modificandone la motivazione, in quanto ciò darebbe luogo ad un nuovo contratto a termine ricadente nella disciplina del rinnovo, anche se ciò avviene senza soluzione di continuità con il precedente rapporto. Si ricade altresì nell'ipotesi del rinnovo qualora un nuovo contratto a termine decorra dopo la scadenza del precedente contratto;
- ulteriore novità è rappresentata dalla riduzione del numero massimo di proroghe, che non possono essere superiori a 4, entro i limiti di durata massima del contratto e a prescindere dal numero dei contratti (articolo 21, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015) e con esclusione dei contratti instaurati per lo svolgimento di attività stagionali (articolo 21, comma 01);
- non è stato modificato dal decreto legge n. 87, nella parte in cui rimette anche per il futuro alla contrattazione collettiva la facoltà di derogare alla durata massima del contratto a termine. Pertanto i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (secondo la definizione degli stessi contenuta all'articolo 51 del d.lgs. n. 81/2015) potranno continuare a prevedere una durata diversa, anche

superiore, rispetto al nuovo limite massimo di durata dei contratti a termine di 24 mesi;

precisato che le previsioni contenute nei contratti collettivi stipulati prima del 14 luglio 2018, che - facendo riferimento al previgente quadro normativo - abbiano previsto una durata massima dei contratti a termine pari o superiore ai 36 mesi, mantengono la loro validità fino alla naturale scadenza dell'accordo collettivo. Il decreto-legge n. 87, nell'introdurre le condizioni innanzi richiamate, non ha invece attribuito alla contrattazione collettiva alcuna facoltà di intervenire sul nuovo regime delle condizioni;

verificato che per i giudici della Corte di Cassazione la disciplina del reclutamento del pubblico impiego si estende anche alle società in house, da considerarsi quali mere articolazioni organizzative della pubblica amministrazione. Detti principi sono stati già stabiliti dalla legge 133/2008 e ribaditi dal Dlgs 175/2016 secondo il quale "le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità";

rilevato che Il testo unico in materia di società partecipate prevede che le amministrazioni pubbliche fissino, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. Pertanto le società in house quindi devono obbligatoriamente effettuare il reclutamento delle risorse umane secondo le regole proprie del pubblico impiego, attivando sempre procedure trasparenti rispettose dei principi di parità di trattamento e imparzialità dell'azione amministrativa;

precisato le società partecipate possono essere considerate come enti che rappresentano delle vere e proprie articolazioni della PA, ma gli organi di tali amministrazioni sono assoggettate a vincoli gerarchici facenti capo al pubblico impiego.

preso atto che con G.C. 189 del 13/06.2019 si autorizzava la Società in House Iglesias Servizi all'assunzione di n.7 guide turistiche o ambientali/escursionistiche per 24 mesi, part time 30 h settimanali con CCNL multiservizi 4° livello, previo svolgimento di regolari procedure selettive pubbliche;

rilevato che la Società in House Iglesias Servizi ha informato l'Amministrazione di aver concluso le operazioni selettive pubbliche;

rilevato che, a seguito di costante interlocuzione con la società partecipata "Iglesias Servizi S.r.l." e di specifici approfondimenti che hanno tenuto conto, oltre che della esperienze positive nella gestione dell'Ufficio Turistico e delle biglietterie dei siti minerari, anche della sostenibilità economica del progetto, hanno indotto l'Amministrazione a ritenere di dover prorogare il servizio in questione all'Amministratore unico della Società in House, tramite assunzione di:

- n.1 guida turistica presso lo IAT attingendo dalla graduatoria degli idonei a detta selezione per guida turistica;

- n.2 addetti alla biglietteria presso i siti minerari e museali, attinti dalle proprie maestranze;

precisato che la durata di affidamento del servizio è stabilita in anni 3 (anni) a decorrere dal 01/01/2020 per un costo complessivo di € 60.000,00, da impegnarsi sul capitolo 7132/0 cod bilancio (U.1.03.02.99.999), comprensivo di tutti i costi collegati e dell'iva nella misura di legge;

esaminato il piano delle ore necessarie a garantire il servizio, allegato al presente atto, basato sul confronto con il consulente del lavoro che elabora le paghe dei lavoratori della Società in House;

preso atto che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n° 35 del 29 settembre 2008 è stato approvato lo Statuto della società denominata "*Iglesias servizi S.r.l.*", successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale n° 69 del 30 dicembre 2014 e n°20 del 18 marzo 2018;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 21/07/2009 è stato approvato il piano d'impresa di detta società;
- con deliberazione del Consiglio comunale n° 68 del 30 dicembre 2014 è stata effettuata la "*Ricognizione delle società partecipate ai sensi dell'art. 3, commi 27 e seguenti, della legge 244/2007, e dell'art. 1, comma 569, della legge 147/2013*";
- con deliberazione del Consiglio comunale n° 5 del 30 gennaio 2015 è stato approvato il Regolamento per la disciplina del controllo analogo nei confronti di Iglesias Servizi S.r.l., in applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di "*in house providing*", nel quale si individuano soggetti coinvolti, modalità e tempistiche, al fine di attuare una più efficace azione di indirizzo e controllo, mediante la definizione in particolare delle regole del "*controllo analogo*", intendendosi per tale una attività di vigilanza e controllo analoga a quello svolto istituzionalmente dall'Ente riguardo alle attività dei propri uffici;

acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile che si riportano in calce;

con votazione unanime

delibera

1. di affidare alla Società in House Iglesias Servizi S.r.l., in applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di "*in house providing*", la gestione del servizio di guida turistica presso l'Ufficio accoglienza ed informazioni turistiche e n. 2 addetti alla biglietteria presso i siti minerari e museali per il periodo anni 3 (tre), dalla stipula della convenzione, con una previsione di spesa annua di €60.000,00 comprensivi di Iva;

2. di dare atto che Iglesias Servizi srl dovrà assumere n. 1 unità da attingere dalla graduatoria degli idonei della selezione per guida turistica e dalle proprie maestranze n.2 addetti alla biglietteria dei siti minerari e museali;
 3. di fare propria la relazione prevista dall'ex art. 34, comma 20, del D.L. 18/10/2012 n. 179, che viene allegata alla presente deliberazione;
 4. di approvare la convenzione per la proroga dell'affidamento in gestione del servizio di cui trattasi alla Società in house Iglesias Servizi srl con sede in Iglesias in Corso Colombo;
 5. di prevedere la spesa totale di € 60.000,00 sul capitolo in Uscita 7132/0 cod. U.1.03.02.99.999 del bilancio triennale 2019/2021, per ciascun esercizio 2020-2021-2022;
 6. di dichiarare, con ulteriore separata votazione resa unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. Del 18/8/2000 n 267.
-

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 23/12/2019

IL DIRIGENTE
F.TO PAOLO CARTA

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 23/12/2019

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO
F.TO PAOLO CARTA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO MAURO USAI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO LUCIA TEGAS

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/12/2019

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio on line di questo Comune dal **31/12/2019** al **15/01/2020** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 31/12/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 15/01/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO LUCIA TEGAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 31.12.2019

IL SEGRETARIO GENERALE
LUCIA TEGAS